



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO

" 8 ORIANI DIAZ Succ."

P.zza San Massimo, snc 80078 POZZUOLI (NA) Tel. 081/8679117

PEC: naic8dm00p@pec.istruzione.it; e-mail: naic8dm00p@istruzione.it

Sito Web: www.ic8oriani-diaz.edu.it



I.C. - "8 E. ORIANI / DIAZ SUCC."
POZZUOLI (NA)
Prot. 0008499 del 19/09/2025
VII (Uscita)

Al personale docente a Tempo Determinato
Alla Segreteria del Personale
Alla DSGA
Argo

Circolare n.4/2025

Oggetto: Invito alla Fruizione delle Ferie durante i periodi di sospensione delle Lezioni e nel periodo Intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. (Rif. Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024)

VISTO la presente nota all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024. Tale ordinanza interviene sulla materia delle ferie del Personale regolata dalla L. 228/2012.

VISTA la citata Ordinanza della Corte di Cassazione e le indicazioni di provenienza ministeriale, si rende opportuno esporre quanto segue sulle norme vigenti.

In materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l'art. 1, commi 54 - 55 -56, illustrati di seguito nella loro sostanza e sintesi. L'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno ma senza oneri per la Finanza Pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il collega in ferie durante tali 6 giorni). Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:

- le vacanze natalizie e pasquali;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e i cosiddetti "ponti";
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i primi giorni di settembre che precedono l'avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
- quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch'essi per attività di servizio.

Pertanto si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Pozzuoli, 19/09/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Catello